

ALLEGATO 8

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Roma,

Spettabile

Via _____

**ATTO DI DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA FORNITURA
DI PRODOTTI E SERVIZI IBM
ID 2178 – CIG 7927784650**

Premesso che

- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (nel seguito "Istituto"), ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati (nel seguito "GDPR"), è l'unico Titolare del trattamento dei dati personali affidati alla IBM Italia, in esecuzione del Contratto n. xxx stipulato in data xxx avente ad oggetto "xxxx";
- l'Istituto tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 196/03 novellato dal D.Lgs. 101/18; l'Istituto, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 del GDPR, riconosce che IBM Italia presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'Istituto intende designare IBM Italia quale "Responsabile del trattamento" dei dati dalla medesima effettuato nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sopra specificato, relativamente alle attività di competenza della stessa;
- IBM Italia ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere tale incarico ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR;
- le parti intendono definire i rispettivi compiti e responsabilità ai sensi del GDPR;

Tutto ciò premesso

L'Istituto, nella sua qualità di Titolare, **designa** IBM Italia, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, quale **Responsabile del trattamento** ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR, in relazione ai trattamenti previsti nel Contratto suddetto e di competenza della stessa.

IBM Italia **accetta la designazione** e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, si impegna ad assumere in relazione a quanto prescritto dal GDPR, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”).

In particolare, ai sensi dell’articolo 28 comma 3, il Responsabile del trattamento:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- può essere autorizzato per iscritto dal Titolare al trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati), ove necessario per l’esecuzione del Contratto, verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l’organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea. In caso di trasferimento di Dati Personali del Cliente in un paese che non fornisce un livello adeguato di protezione ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei dati (Paese non adeguato), le parti dovranno cooperare per garantire la conformità con le Leggi sulla protezione dei dati applicabili. Le Parti concordano che costituiscono garanzia adeguata per il trasferimento dei dati personali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea (Clausole contrattuali Standard UE) allegate al presente Atto, alle quali sarà data applicazione in caso di trattamento di dati da parte di (i) ciascun Subresponsabile riportato nell’Appendice (Sub. Allegato XXX) che è parte del gruppo IBM situato in un Paese non adeguato (IBM Data Importer) e (ii) IBM, se ubicata in un Paese non adeguato.

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- adotta le misure tecniche e organizzative (TOMs) concordate congiuntamente al titolare ed indicate nel Sub. Allegato XXX-Appendice alla presente lettera al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso all’attività di sua diretta responsabilità, conformemente a quanto previsto all’art. 32 del GDPR;

- rispetta le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (nel seguito “terza parte”), ovvero:

- IBM Italia ricorre ad una terza parte, per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, solo previa autorizzazione scritta dell’Istituto. L’autorizzazione si intende concessa per i Sub-responsabili di cui al documento Sub. Allegato XXX. IBM notificherà in anticipo eventuali aggiunte o sostituzioni dei Subresponsabili. Entro 30 giorni dalla notifica di IBM dell’intenzione di apportare una modifica alla lista di Subresponsabili, l’Istituto può opporsi all’inserimento di un Subresponsabile solo nel caso in cui ciò possa causare violazione degli obblighi derivanti dalla normativa vigente. Il rifiuto del cliente, con indicazione

specifica dei motivi, dovrà essere comunicato ad IBM per iscritto. Se il cliente non si oppone entro tale termine, il Subresponsabile s'intenderà autorizzato al Trattamento dei Dati Personali del Cliente.

- Su tale terze parti IBM Italia impone, mediante contratto o altro atto giuridico, gli stessi obblighi contenuti nel contratto con l'Istituto. Qualora la predetta terza parte ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, IBM Italia conserva nei confronti dell'Istituto l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti dal GDPR.
- Con riferimento a tali eventuali terze parti, al fine della natura dei servizi dagli stessi prestati, si rimanda a quanto previsto nel Contratto articolo 33. Si precisa, inoltre, che tali contratti, da ritenersi strettamente confidenziali, vengono utilizzati tra le società facenti parte del Gruppo IBM, associati ad un processo interno per l'attuazione dei relativi obblighi contrattuali, per regolare la gestione e il trattamento del flusso di dati personali tra le medesime società, incluso il trattamento dei dati personali di cui sono titolari i clienti dell'Impresa, nell'ambito dei rispettivi rapporti, compresi quelli continuativi, ed esistenti alla data di sottoscrizione del presente contratto. Si precisa, altresì, che tali contratti sono stati depositati presso Sogei SpA al fine della stipula del Contratto ELA rep. XXX del 21 dicembre 2018. Tanto si comunica ai fini dell'art.43 DPR 445/2000.
- Tenendo conto della natura del trattamento, assisterà ragionevolmente il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR. L'Istituto sarà l'unico responsabile della gestione di tali richieste da parte degli interessati;
- assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare del trattamento, alla cessazione o scadenza del contratto cancella o restituisce tutti i dati personali relativi al trattamento, come previsto nel Sub. Allegato XXX, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce, per quanto possibile, alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato nella fattispecie oggetto del contratto. Le ispezioni si svolgeranno presso le sedi dell'Istituto, in modo da ridurre al minimo la possibile interruzione delle attività di IBM e comunque con tempistiche concordate tra le Parti. Se il titolare incarica un altro revisore, tale revisore deve essere vincolato da un obbligo di riservatezza e non deve essere un concorrente diretto di IBM Italia, salvo il caso in cui l'attività di audit non comporti l'accesso diretto a macchine di proprietà IBM Italia e/o ad informazioni confidenziali di IBM Italia. Entrambe le parti si faranno carico delle proprie spese.

IBM Italia **dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni** di trattamento impartite dal Titolare, di seguito riportate, che si impegna a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole. In particolare IBM Italia:

- assicura che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del Contratto medesimo;
- non effettua di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffonde o comunica, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento salvo che non venga richiesto dal cliente o sia richiesto dalla normativa vigente. Qualora una Pubblica Amministrazione o un'Autorità di vigilanza richiedano l'accesso ai dati del cliente, IBM informerà il cliente prima di renderli disponibili, salvo che tale notifica non sia proibita dalla normativa vigente.
- nomina un referente del contratto per gli aspetti di sicurezza e privacy, che sarà a tutti gli effetti il punto di riferimento per l'Istituto relativamente alle suddette tematiche;
- relativamente agli articoli 37, 38 e 39 del GDPR, qualora il Responsabile rientri nelle casistiche che richiedono la designazione di un Responsabile della protezione dei dati – RPD, dovrà comunicare le seguenti informazioni: dati di contatto del RDP;
- relativamente all'articolo 30 del GDPR, si impegna a tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate per conto dell'Istituto;
- e, per tutta la durata contrattuale, garantisce la messa a disposizione del registro all'Autorità di controllo dandone al contempo informazione all'Istituto;
- relativamente agli articoli 33 e 34 del GDPR:
 - segnala con tempestività eventuali violazioni dei dati personali di cui il Responsabile sia venuto a conoscenza;
 - fornisce ogni informazione disponibile e necessaria a consentire all'Istituto la notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nei termini previsti dall'art. 33 GDPR;
 - collabora con l'Istituto nell'elaborare le necessarie azioni di contenimento e ripristino da eventuali eventi di violazione dei dati personali;
- Individua il personale incaricato, ovvero le persone cui spetta, sul piano esecutivo, effettuare tutte le operazioni connesse all'esecuzione del servizio concernente il trattamento dei dati, in qualunque forma forniti, al quale, in linea con le procedure aziendali IBM Italia, impartisce le istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso e vigilando sul loro operato;
- vigila sull'operato del personale incaricato;

– assicura che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle norme, di ogni prescrizione contenuta nel GDPR e delle istruzioni impartite dall'Istituto. In questo ambito il Responsabile del trattamento si impegna a conoscere e rispettare i requisiti imposti dalle Politiche di INAIL riguardanti il tema della sicurezza delle informazioni. In particolare la Politica per la Sicurezza delle Informazioni dell'Istituto, che si applica al patrimonio informativo di INAIL, indipendentemente dalle tipologie di supporto e/o dalle tecnologie utilizzate per il trattamento delle informazioni ed è destinata a tutti coloro i quali sono autorizzati ad effettuare attività e operazioni sulle informazioni che costituiscono il patrimonio informativo di INAIL, ivi compresi eventuali fornitori. Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare gli obiettivi e i principi generali della suddetta Politica e i requisiti derivanti dalle politiche più specifiche che indirizzano l'applicazione di misure di protezione organizzative e tecnologiche in relazione a determinati aspetti di sicurezza. Negli Allegati sub 1 e 2 al presente documento sono riportate le modalità di trattamento dei dati personali secondo le policy di IBM che troveranno applicazione ove non in contrasto con i documenti tecnici - funzionali forniti dall'Istituto nel corso di esecuzione del Contratto.

– si impegna ad eseguire ulteriori istruzioni che dovessero essere fornite dall'Istituto (Istruzioni Aggiuntive). Qualora IBM Italia ritenga che un'Istruzione Aggiuntiva violi il GDPR o altre normative applicabili sulla protezione dei dati, IBM informerà l'Istituto senza indebito ritardo e avrà la facoltà di non eseguire tale Istruzione Aggiuntiva fino a che l'Istituto non avrà modificato o confermato per iscritto la conformità dell'Istruzione alla normativa applicabile.

La presente designazione ha efficacia a far tempo dal giorno di accettazione da parte di IBM Italia e sino al termine del Contratto, fatto salvo il caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare.

L'Istituto, in conformità a quanto descritto sopra, si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e delle istruzioni suddette.

Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nel Contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di grave inosservanza da parte di IBM Italia:

- delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali;
- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte di IBM Italia Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del GDPR.

IBM Italia può rivolgersi, per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR e per altri aspetti riferiti alla privacy, ai recapiti di posta elettronica riferiti al responsabile della protezione dei dati di INAIL:

- responsabileprotezionedati@inail.it
- responsabileprotezionedati@postacert.inail.it

Allegati:

**INSERIRE TUTTI GLI ALLEGATI IBM E NOMINARLI PER POI REFERENZIARLI NEL CORPO DEL DOCUMENTO
CORRETTAMENTE**

Il presente Atto di designazione dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto per accettazione, al Responsabile interno della Struttura dell'Istituto sopra specificata, cui compete la gestione del Contratto e a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in materia, ai fini del presente Atto.

Per accettazione da parte del rappresentante legale o suo delegato di IBM Italia:

Nome e Cognome Ing. Fabio Giovanardi

Firma _____

IL Direttore Centrale
Organizzazione Digitale
Dott.Stefano Tomasini
